



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## Circolare n. 3 del 22 Aprile 2024

---

### Agevolazione Beni Strumentali 5.0

---

*Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al "Piano transizione 5.0". La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.*

#### **Ambito Oggettivo**

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell'azienda.

Sono agevolabili gli investimenti, **effettuati nel 2024 e nel 2025**, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, **si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%** o, in alternativa, **una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**. Tra i beni di cui all'allegato B vi rientrano anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al precedente punto.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:

- **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, co. 1, lett. a), b) e c) del D.L. 181/2023. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

- le spese per la **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto ministeriale.

### **Adempimenti**

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE). Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione consuntiva degli investimenti di un valutatore indipendente.

Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto ministeriale, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici;
- *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal **sogetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo.

### **Misura del Credito d'imposta**

Il *bonus* è pari al:

- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il *tax credit* aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all'esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall'invio dell'elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all'Agenzia.

L'eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.

Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d'imposta.

---

### *Agevolazione Beni Strumentali 4.0*

---

Restano comunque in vigore gli **incentivi** per gli investimenti in beni materiali nuovi, secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016), fino al **2025**. Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Per investimenti **fino al 31 dicembre 2025** (o fino al 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20%):



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni,
- **10%**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni,
- **5%**, per la quota oltre i 10 milioni e fino al limite di 20 milioni.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali Industria 4.0 (allegato B alla legge 232/2016): software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni e servizi di cloud computing, per la quota imputabile per competenza:

- **20%** per investimenti fino al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024, se entro il 2023 l'ordine risulta accettato e pagati acconti per il 20%);
- **15%** per investimenti fino al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025, se entro il 2024 l'ordine risulta accettato e pagati acconti per il 20%);
- **10%** per investimenti fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026, se entro il 2025 l'ordine risulta accettato e pagati acconti per il 20%).

#### **Novità Agevolazione 4.0 per il 2024:**

Il decreto Legge n. 39 del 26 Marzo 2024 e la Circolare n.19E del 12 Aprile 2024 prevedono quanto segue:

Per gli investimenti 4.0, che l'impresa intende effettuare dalla data di entrata in vigore della disposizione (30 Marzo 2024), scatterà un doppio obbligo:

- comunicazione prima di firmare l'ordine al fornitore contenente la spesa programmata e la presunta ripartizione temporale del credito;
- comunicazione portante la rendicontazione finale.

La comunicazione preventiva e quella da inviare a **completamento** degli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, dovranno essere inviate telematicamente sulla base del modello adottato con decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, che verrà modificato per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

L'art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede, inoltre, per poter utilizzare i crediti su investimenti 4.0 effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il giorno 29 Marzo 2024, un nuovo obbligo di rendicontazione finale.

Per quanto riguarda i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, **relativi all'anno 2023 e non ancora fruiti**, è disposto che gli stessi possono essere **compensati solo dopo l'invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 e in attesa di modifiche.**



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

Pertanto, per i crediti d'imposta in argomento, è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "*anno di riferimento*" 2023 o 2024;